REGOLAMENTO (CE) N. 704/1999 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1999

che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti nei settori delle uova e del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 903/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ([1]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1706/98 attua le modifiche apportate ai regimi di importazione degli Stati ACP a seguito della revisione intermedia della quarta convenzione di Lomé; che, all'articolo 6, detto regolamento prevede in particolare, per quanto riguarda le carni di pollame, un aumento dei contingenti tariffari per i prodotti dei codici NC 0207 e 1602 31, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90 e 1602 39, nonché una riduzione supplementare dei dazi doganali applicabili; che è prevista altresì una nuova riduzione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1388/98 ([3]), ha stabilito le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che tali modalità devono essere adeguate per tener conto delle nuove disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1706/98; che, per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno adottare un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 903/90;

considerando che le modalità di applicazione sono necessarie per consentire la gestione dei contingenti tariffari considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/1999 ([5]);

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno prevedere, contestualmente alla presentazione della domanda di titolo d'importazione, la costituzione di una cauzione nonché definire determinate condizioni relative ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del mercato, è necessario determinare le modalità particolari per il rilascio dei titoli relativi all'importazione di determinati prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano di una riduzione dei dazi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, alle condizioni degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 1706/98, di prodotti dei settori delle uova e del pollame originari degli Stati ACP si effettuano secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

CAPITOLO I

Contingenti tariffari

Articolo 2

I titoli d'importazione per le importazioni effettuate nel quadro dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1706/98 sono richiesti e rilasciati secondo le condizioni del presente capitolo.

([1]) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.
([2]) GU L 93 del 10.4.1990, pag. 20.
([3]) GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 26.
([4]) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
([5]) GU L 19 del 26.1.1999, pag. 4.

Articolo 3

Il volume dei contingenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1706/98, che figura nella parte A dell'allegato I, è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

— 50 % nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno,

— 50 % nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre.

Articolo 4

1. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente di un titolo d'importazione deve essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che negli ultimi dodici mesi ha importato nell'Unione europea e/o esportato a partire da essa prodotti del settore del pollame. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2. La domanda di titolo può riguardare solo uno dei contingenti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1706/98. Essa può riguardare più prodotti dei codici NC che figurano nella parte A dell'allegato I, provenienti da un solo Stato dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (Stati ACP). In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione è indicata nella casella 15.

La domanda di titolo deve riguardare almeno una tonnellata e al massimo il 25 % del quantitativo disponibile del contingente e del semestre per cui è stata presentata.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) — nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese,

— nella casella 15, la descrizione dettagliata del prodotto;

b) alla voce «Note» e nella casella 24, rispettivamente, il numero d'ordine del contingente e una delle seguenti diciture:

— Reducción del derecho de aduana en un 65 %, Producto ACP — Reglamento (CE) nº 704/1999,

— Nedsættelse af importafgiften med 65 %, AVS-varer — forordning (EF) nr. 704/1999,

— Zollermäßigung um 65 %, AKP-Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 704/1999,

— Μειωμένη εισφορά κατά 65 %, προϊόν ΑΚΕ — κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 704/1999,

— 65 % reduction in customs duty, ACP product — Regulation (EC) No 704/1999,

— Réduction du taux de droit de douane de 65 %, produit ACP règlement (CE) nº 704/1999,

— Riduzione del dazio doganale del 65 %, Prodotto ACP — regolamento (CE) n. 704/1999,

— Douanerecht verlaagd met 65 %, ACS-product — Verordening (EG) nr. 704/1999,

— Redução da taxa de direito aduaneiro de 65 %, Produto ACP — Regulamento (CE) nº 704/1999,

— Vähennetty tullimaksu 65 prosentilla, AKT-tuote Asetus (EY) N:o 704/1999,

— Nedsättning med 65 % av tullsatsen enligt, produkt AVS Förordning (EG) nr 704/1999.

4. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascun periodo di cui all'articolo 3. Tuttavia, le domande di titolo per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 devono essere presentate dal 1º al 10 aprile 1999.

5. La domanda di titolo deve essere presentata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente risiede o ha stabilito la propria sede sociale. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non presenterà altre domande relative allo stesso contingente. In caso di mancato rispetto di tale impegno, tutte le sue domande sono irricevibili.

6. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti, il codice del prodotto e i quantitativi richiesti per contingente, i paesi d'origine nonché una tabella riepilogativa in cui è indicato il paese d'origine, il codice NC e il quantitativo totale richiesto per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, conformemente al modello di cui all'allegato II se non sono state presentate domande e ai modelli di cui agli allegati II e III se sono state presentate domande.

7. La Commissione decide entro il più breve termine in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui al presente articolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi richiesti per contingente. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo dello stesso anno civile.

8. Successivamente alla decisione della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima ai richiedenti le cui domande sono state comunicate ai sensi del paragrafo 6.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno per il quale il titolo è stato rilasciato. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

CAPITOLO II

Riduzione del dazio doganale

Articolo 6

I titoli d'importazione per le importazioni dei prodotti di cui alla parte B dell'allegato I, effettuate nel quadro dell'articolo 6, paragrafi 1 e 8, del regolamento (CE) n. 1706/98, sono richiesti e rilasciati secondo le condizioni del presente capitolo.

Articolo 7

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 15, la descrizione dettagliata del prodotto;

c) nella casella 16, il codice NC del prodotto;

d) alla voce «Note» e nella casella 24, rispettivamente, una delle seguenti diciture:

— Reducción del derecho de aduana en un 16 %, Producto ACP — Reglamento (CE) nº 704/1999,

— Nedsættelse af importafgiften med 16 %, AVS-varer — forordning (EF) nr. 704/1999,

— Zollermäßigung um 16 %, AKP-Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 704/1999,

— Μειωμένη εισφορά κατά 16 %, προϊόν ΑΚΕ — κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 704/1999,

— 16 % reduction in customs duty, ACP product — Regulation (EC) No 704/1999,

— Réduction du taux de droit de douane de 16 %, produit ACP règlement (CE) nº 704/1999,

— Riduzione del dazio doganale del 16 %, Prodotto ACP — regolamento (CE) n. 704/1999,

— Douanerecht verlaagd met 16 %, ACS-product — Verordening (EG) nr. 704/1999,

— Redução da taxa de direito aduaneiro de 16 %, Produto ACP — Regulamento (CE) n.º 704/1999,

— Vähennetty tullimaksu 16 prosentilla, AKT-tuote Asetus (EY) N:o 704/1999,

— Nedsättning med 16 % av tullsatsen enligt, produkt AVS Förordning (EG) nr 704/1999.

CAPITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

Contestualmente alla presentazione delle domande di titolo di importazione deve essere costituita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 9

1. L'importazione in regime di riduzione dei dazi previsto dal presente regolamento può aver luogo soltanto a condizione che l'origine dei prodotti interessati sia certificata dalle autorità competenti dei paesi esportatori, conformemente alle norme di origine applicabili ai prodotti in questione ai sensi del protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

2. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono conformi a tutte le norme veterinarie vigenti nell'Unione europea.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 903/90 è abrogato. Esso resta applicabile ai titoli d'importazione rilasciati in virtù delle sue disposizioni precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. **Prodotti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1706/98**

Riduzione del dazio doganale: 65 %

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo (tonnellate)
09.4024	ACP 1	0207	400
09.4025	ACP 2	1602 31 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 39	500

B. **Prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1706/98**

Riduzione del dazio doganale: 16 %

Numero del gruppo	Codice NC
ACP 3	0105 0209 00 90 0210 90 71 0210 90 79 1501 00 90
ACP 4	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 704/1999

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/3 — SETTORE DEL POLLAME

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE A DAZIO RIDOTTO ACP

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro:

Speditore:

Responsabile da contattare:

Telefono:

Fax:

Destinatario: DG VI/D/3

Fax: (32-2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 704/1999

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/3 — SETTORE DEL POLLAME

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE A DAZIO RIDOTTO ACP

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro:

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)		Paese di origine
			Totale in tonnellate per gruppo		